



COMUNE DI ROSTA

Città metropolitana di Torino

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 del 01/07/2020

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020

L'anno duemilaventi addì uno del mese di luglio alle ore diciassette e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato con avvisi trasmessi a norma di legge, si è riunito, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DOMENICO MORABITO - Sindaco	Sì
2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco	Sì
3. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Consigliere	Sì
4. GIUSEPPA SEMINARA - Consigliere	Sì
5. ILARIA ALLASIA - Consigliere	Sì
6. CHIARA IGLINA - Consigliere	Sì
7. GIULIANO RADA TABACHIN - Consigliere	Sì
8. ALBERTO GAUDIOMONTE - Consigliere	Sì
9. VALTER GIUSEPPE GUALDI - Consigliere	Sì
10. DIMITRI DE VITA - Consigliere	Sì
11. FABRIZIO RISTA - Consigliere	Sì
12. SONIA LEONE - Consigliere	Sì
13. MARTINA NOVERO - Consigliere	Giust.
Totale Presenti:	12
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale dott.ssa MICHELINA BONITO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco DOMENICO MORABITO, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sono personalmente presenti:

il Sindaco Domenico Morabito

il Segretario Comunale Michelina Bonito

I Consiglieri: Anna Versino (Vicesindaco), Giulia Lorenza Anghelone, Giuliano Rada Tabachin, Chiara Iglina, Giuseppa Seminara, Ilaria Allasia, Alberto Gaudiomonte, Valter Gualdi, Sonia Leone, Dimitri De Vita e Fabrizio Rista sono collegati in video conferenza, in conformità a quanto previsto dal Decreto Sindacale n. 1 del 25.03.2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio) abroga, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni concernenti l'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alla disciplina dell'Imposta municipale propria (IMU) e del Tributo sui servizi indivisibili (TASI), fermo restando quanto disciplinato per la Tassa sui rifiuti (TARI).

l'art. 1, comma 738 della medesima Legge istituisce dal primo gennaio 2020 la nuova IMU disciplinata ai commi da 739 a 783.

La normativa in oggetto, poco si discosta dal precedente impianto normativo, in quanto la principale novità è costituita dall'abolizione del Tributo sui Servizi, che viene praticamente riassorbito nell'IMU.

Rilevato, infatti, che sempre ai sensi dell'art. 1 della suddetta Legge di bilancio: il comma 740, conferma come presupposto dell'imposta il possesso di immobili, e quindi risultano assoggettati all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento ed indicati al successivo comma 741 che definisce altresì, gli oggetti imponibili;

il comma 742 individua il Comune quale soggetto attivo dell'imposta introdotta e dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU mentre il comma 743 definisce in modo preciso i soggetti passivi dell'imposta;

il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura dello 0,76% con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei D/10, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in analogia a quanto già applicato con la vecchia IMU;

i commi 745 e 746 definiscono le metodologie di calcolo dell'imposta e i coefficienti moltiplicativi per ciascuna categoria catastale, nonché, sempre ai fini del conteggio, il valore attribuibile ai fabbricati classificabili nel gruppo catastale D non iscritti in catasto e quello delle aree edificabili;

il comma 747 individua invece particolari situazioni in cui viene riconosciuto l'abbattimento al 50% della base imponibile dell'immobile ai fini del calcolo dell'imposta.

Dato atto che, i commi da 748 a 755 stabiliscono per ciascuna categoria catastale l'aliquota di base, l'aliquota massima e minima applicabili, ad eccezione del comma 749 nel quale viene individuata la detrazione per le abitazioni principali e relative pertinenze assoggettate all'imposta e pertanto:

- l'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 incrementabile di 0,1 punti o diminuibile fino all'azzeramento;

- l'aliquota base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- fino all'anno 2021, l'aliquota base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento incrementabile fino allo 0,25 per cento o diminuibile fino all'azzeramento;
- l'aliquota base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento;
- per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino al 0,76 per cento;
- gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota base è pari allo 0,86 per cento e incrementabile sino all'1,06 per cento o diminuibile fino all'azzeramento.

Rilevato che il Comune di Rosta, avendo sempre applicato le aliquote base, non si è avvalso in passato della facoltà di applicare la maggiorazione TASI di cui al comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015.

Preso atto che

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrebbe essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che:

in fase di predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 è stato stanziato un importo tale da mantenere costante l'erogazione dei propri servizi rispetto agli esercizi precedenti nonché di garantire il mantenimento degli equilibri di bilancio.

Tale importo corrisponde alla somma di IMU e TASI, consolidati come dato storico degli anni pregressi al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale.

Pertanto, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione di aliquote che, sostanzialmente, non costituiscono aumento del gettito, in allineamento gli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, che non intende

attuare politiche incrementative delle entrate tributarie in via generale nonché in considerazione della particolare situazione di crisi economica determinata dall'emergenza sanitaria.

Le aliquote IMU vengono pertanto stabilite come di seguito:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,5% con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
- fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,10%;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati aliquota 0,10%;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari allo 0,86% di cui 0,76% di riserva statale;
- fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili aliquota pari allo 0,86%;
- terreni agricoli aliquota pari allo 0,76%.

Considerato, inoltre, che:

- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito nella legge n. 27 del 24/04/2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 19/05/2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020.

Pertanto, si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, stabilito dall'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 il quale stabilisce che i comuni possono deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché i regolamenti delle entrate degli enti locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le aliquote e i regolamenti, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Preso atto che, l'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede che: "Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire la delibera di approvazione delle aliquote e il regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica riportato in calce alla presente.

Si dà atto che si disconnette dalla videoconferenza il consigliere Valter Gualdi. Sono presenti in 11 compreso il Sindaco.

Sentita la relazione del Segretario Comunale che, su autorizzazione del Sindaco, illustra le modifiche apportate all'Imposta Comunale sugli Immobili, conseguenza immediata della abrogazione della Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) operata dalla legge di bilancio 2020. Le aliquote proposte tendono a garantire l'invarianza del

gettito corrispondente alla somma di IMU e TASI 2019 e a non aggravare, indipendentemente dal nomen del tributo, la posizione dei contribuenti.

Con votazione resa in forma palese e per appello nominale, che dà il seguente risultato:

Presenti	11
Votanti	11
Astenuti	=
Voti favorevoli	11
Voti contrari	=

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:
 - abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari allo 0,5%, con detrazione di € 200,00 proporzionale alle quote di proprietà o altro diritto reale di godimento;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale aliquota 0,10%;
 - fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati aliquota 0,10%;
 - fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari allo 0,86% di cui 0,76% di riserva statale;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti e aree fabbricabili aliquota pari allo 0,86%;
 - terreni agricoli aliquota pari allo 0,76%.
3. Di dare atto che le aliquote e detrazioni adottate con la presente deliberazione ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448 entrano in vigore, il 1° gennaio 2020.
4. Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli interni)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Ruella Silvia

Rosta, 17/06/2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to : DOMENICO MORABITO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 13/07/2020 (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n. 267/2000)
- Alla Prefettura di Torino (art. 135, comma 2, T.U. D.Lgs. n. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 13/07/2020

Firmato digitalmente

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA, 13/07/2020

Firmato digitalmente

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, c. 3, D.Lgs. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA MICHELINA BONITO

ROSTA,

.....